

COMUNE DI BIANDRATE

CELEBRAZIONE MATRIMONIO

Termini per la celebrazione del matrimonio (art. 99 C.C.)

Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se il matrimonio non è celebrato nei 180 giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

La legislazione italiana prevede due forme di celebrazione valide agli effetti civili: matrimonio civile (ovvero il matrimonio celebrato dal Sindaco o dall'Ufficiale dello Stato Civile delegato) e quella religiosa (davanti al Parroco o al Ministro di culto).

Matrimonio religioso

Il matrimonio con rito religioso è celebrato secondo le procedure previste dalla confessione di riferimento (a tal fine occorre contattare il Parroco / Ministro di Culto) e, per avere effetti civili deve essere trascritto nei registri di matrimonio del Comune di celebrazione.

Gli sposi dovranno produrre l'eseguita pubblicazione presso la chiesa di appartenenza.

Matrimonio civile

Gi sposi richiedenti la celebrazione dovranno produrre: documenti di riconoscimento degli sposi e dei testimoni.

Luogo della celebrazione (art. 106 C.C.)

Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello Stato Civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.

Celebrazione in Comune diverso (art. 109 C.C.)

Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in comune diverso da quello di cui al precedente art. 106 C.C., l'ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell'articolo 99 C.C., richiede per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.

Nel giorno indicato dalla parti l'Ufficiale dello Stato Civile, alla presenza di due testimoni (*maggioresenni*), anche se parenti, dà lettura degli articoli 143, 144, 147 del Codice Civile, riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere in marito e moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio (art. 107 C.C.).

Dopo la lettura, il verbale della cerimonia dovrà essere sottoscritto dagli sposi, dai testimoni e dal celebrante stesso.

Nella ipotesi in cui lo sposo non conosce la lingua italiana nonché in quelle in cui è sordo, muto, o comunque impedito a comunicare, l'ufficiale dello stato civile celebra il matrimonio o con l'ausilio di un interprete o avvalendosi di mezzi idonei per rivolgere allo sposo le domande, riceverne le risposte e dargli comunicazione delle disposizioni contenute negli articoli 143, 144 e 147 del codice civile e della dichiarazione di unione degli sposi in matrimonio (art. 66 D.P.R. 396/2000).

REGIME PATRIMONIALE

Contestualmente alla celebrazione del matrimonio (sia civile che religioso) gli sposi possono dichiarare di scegliere il regime della separazione dei beni (art. 162, comma 2, C.C.).

In mancanza di esplicita dichiarazione al riguardo si applica il regime della comunione dei beni (art. 159 C.C.).